

COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli (AQ)

Tel. 0863706100 - fax 0863710183

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg. Data 22-04-23

Oggetto: Istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno
-Approvazione Regolamento di istituzione e disciplina dell'imposta di
soggiorno.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 16:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ciminelli Angelo	P	LIBERATORE DEBORA	P
TATARELLI MICHELA	P	BUTTICCI FRANCESCO	P
SCORRANO LEONELLO	P	Angelosante Angelo Simone	P
FACIONI MARTINA	P	Siciliano Raffaele	P
DE BLASIS GIANFILIPPO	P	Bonanni Enrico	P
Barbati Emanuela	P		

=====

Assegnati n.10 In carica n.10 Presenti n. 11 Assenti n. 0

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Ciminelli Angelo in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale DOTT. LUZZETTI LUCIO.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- [] - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - [] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso parere favorevole.

Illustra e relaziona il punto all' o.d.g. il Consigliere De Blasis Gianfilippo il quale spiega a grandi linee il regolamento adottato.

Si apre la discussione ed interviene il Consigliere Angelosante il quale indica a dichiarazione di voto che l'imposta di soggiorno ai sensi del regolamento in particolare secondo il punto 3 dell' art. 2 si applica alle strutture ricettive di qualunque tipo.

Aggiunge che l'opposizione è contraria all'imposta di soggiorno che incrementerà l'imposizione fiscale sui turisti; continua dicendo che nell' ambito dell' altipiano delle rocche (comuni di Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio) si creerà una concorrenza sleale perché anche i Comuni vicini come Celano e Massa d'Albe non hanno applicato questa imposta, inoltre continua, dicendo che era stato chiesto alla maggioranza di risentire gli albergatori avendo ricevuto numerose sollecitazioni in tal senso e si dice dispiaciuto che tale richiesta non sia stata accolta.

Il Sindaco preso atto dell' intervento dell' opposizione si impegna prima di approvare le tariffe dell' imposta di soggiorno con atto di Giunta Municipale, a convocare i Capogruppo per specificare la dizione di attività ricettive con esclusione della imposizione su chi svolge attività non imprenditoriale.

Inoltre si prende atto dell'allegato regolamento apportando delle modifiche all' art. 4 comma 1 eliminando la lettera "l" che recita: *" i militari in servizio attivo ospitati presso la base logistica di Ovindoli su autorizzazione superiore"* e all' art. 8 comma 3 che recita: *" per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all' art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro, ai sensi dell' art. 7 bis del Dlgs 18/08/2000 n. 627. al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24/11/1981 n. 689. "*

l' importo da 150 euro viene sostituito con l'importo 25 euro.

In merito all' art.4 comma 1 lettera "l" la maggioranza esprime voto favorevole unanime, mentre la minoranza si astiene.

In merito all' art. 8 la votazione è ad unanimità dei presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all’art. 4 comma 1, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;

Richiamato l’art. 4, comma 3 del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

«3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Preso atto che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e che pertanto può essere adottato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

Richiamato inoltre l’art. 4, comma 1-bis del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

Valutata l'opportunità di istituire l'imposta di soggiorno approvando il relativo regolamento, e rilevato che il Comune di Ovindoli, ai fini dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 23/2011, rientra nell'elenco regionale delle località turistiche e quindi ha la facoltà di introdurre tale imposta;

Considerato che l'istituzione dell'imposta è subordinata alla consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio e che, in merito, questa amministrazione le ha incontrate in numerose occasioni in cui è stata illustrata l'intenzione della stessa e in cui ha preso atto dei pareri espressi dalle stesse associazioni;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Ritenuto di istituire l'imposta di soggiorno con decorrenza dal giorno 01/07/2023 onde consentire i necessari adempimenti procedurali ed informativi indispensabili per la corretta applicazione e riscossione del tributo;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;

Il Sindaco prima della dichiarazione di voto della minoranza, prende la parola dicendo: “ *Voglio specificare che la tassa di soggiorno interesserà le strutture ricettive così come scritto nel regolamento e gli appartamenti gestiti in forma imprenditoriale, quindi chi ha tre o più appartamenti sarà soggetto all'imposta*”.

Si vota in forma palese resa nelle forme di legge e dal regolamento:
Presenti n. 11 (compreso il Sindaco)
Astenuiti n. 0
Favorevoli n. 08
Contrari n. 03 (Angelosante, Bonanni, Siciliano)

DELIBERA

1. di istituire, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, nel Comune di Ovindoli , l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.
2. di approvare il
«Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina della imposta di soggiorno»
che consta di n. 15 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
3. di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, l'imposta di soggiorno istituita e disciplinata nel suddetto regolamento si applicherà dal giorno 01/07/2023;

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Ciminelli Angelo

IL SEGRETARIO REGGENTE

f.to DOTT. LUZZETTI LUCIO

li,

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

IL MESSO COMUNALE

DI FONZO MAURO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li

Visto: f.to IL SINDACO
Ciminelli Angelo

f.to IL MESSO COMUNALE
DI FONZO MAURO

Il sottoscritto Segretario visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- è diventata esecutiva il giorno 13-05-2023 - provv. n.
- [] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

li, 13-05-23

IL SEGRETARIO REGGENTE
DOTT. LUZZETTI LUCIO
